

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2068}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GAGLIARDI

Disposizioni concernenti i soci lavoratori autonomi
delle società cooperative

Presentata il 7 agosto 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della crisi che ha investito il Paese dal 2008, per fare fronte al *trend* economico negativo, in particolare nel comparto edilizio e trasportistico, si è registrata la nascita di numerose cooperative di artigiani. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto n. 1422 del 1924, «Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti»; sulla base di tale disposizione l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevede che i soci di una cooperativa, anche e soprattutto ai fini previdenziali, siano inquadrati come lavoratori dipendenti e non come lavoratori autonomi, con i conseguenti relativi oneri e obblighi previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge-quadro per l'artigianato (legge n. 443 del 1985), per impresa artigiana si intende quella «che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di

cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale».

L'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142, ha previsto che i soci di una cooperativa possono dare vita a un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la cooperativa stessa ed essere assicurati alle gestioni previdenziali, in qualità di lavoratori subordinati, autonomi o in qualsiasi altra forma, stabilita mediante un regolamento della stessa cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della richiamata legge n. 142 del 2001.

Con nota del 16 gennaio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha

chiarito che in base all'articolo 1 della predetta legge il socio lavoratore di una cooperativa, accanto al rapporto associativo, instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, dal quale derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, ritenendo dunque che ciascun socio lavoratore di una cooperativa debba essere iscritto alla gestione previdenziale corrispondente alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa desumibile dal contratto di lavoro o comunque dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede all'articolo 1, comma 114, che « Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » da cui l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, chiariva che: « Il comma 114 riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142 del 2001 con la cooperativa stessa. La disposizione opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro – all'atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio – “in forma autonoma” la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001 ».

Nonostante, quindi, sia la normativa vigente in materia di soci-lavoratori artigiani di cooperative (legge n. 142 del 2001), sia la

disciplina fiscale abbiano chiarito che i soci lavoratori autonomi di una cooperativa di produzione e lavoro possano essere inquadrati come artigiani mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo con la medesima cooperativa, nel corso degli ultimi anni, in particolar modo a causa di un disallineamento tra le norme vigenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 233 del 1990 (per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quale base imponibile si considera il reddito d'impresa percepito nell'anno corrente) e al richiamato comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (il reddito percepito dai soci di una cooperativa artigiana è assimilato a quello da lavoro dipendente), in più parti d'Italia sono stati presentati ricorsi dai lavoratori e dalle cooperative interessate dal rifiuto di iscrizione alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) degli artigiani da parte delle direzioni provinciali dell'INPS, senza peraltro una prassi comune da parte delle direzioni provinciali dell'Istituto, tanto che in alcuni casi le sedi territoriali procedono d'ufficio all'iscrizione dei soci lavoratori artigiani delle cooperative nella gestione dei lavoratori dipendenti, mentre in altri casi ancora gli ispettori dell'INPS, in sede di accertamento ispettivo – senza accertare, mediante verifica dello svolgimento del rapporto tra socio e cooperativa, se sussistano in concreto i presupposti per la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo – procedono, in via esclusivamente documentale, al disconoscimento dell'iscrizione alla citata gestione sulla base di un'asserita incompatibilità della figura del socio lavoratore artigiano con lo schema giuridico delle cooperative effettuando pesanti recuperi contributivi a carico delle cooperative. Tale disallineamento normativo, altresì, è stato confermato dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiamato a rispondere, nel merito della problematica oggetto della presente proposta di legge, all'interrogazione 5-02374 presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 2019. A titolo

esemplificativo si consideri che nel 2015 il tribunale di Lucca accoglieva il ricorso di alcuni artigiani soci di cooperative per poi respingere, nel gennaio 2016, il ricorso avverso questa decisione presentato dall'ufficio dell'INPS di Lucca. Ancora nel corso del 2017 la corte di appello di Firenze, sezione lavoro, respingeva con due sentenze (n. 387/2017, n. 624/2017) gli appelli dello stesso INPS contro le sentenze di primo grado che avevano visto vincitrici le cooperative artigiane lucchesi. Infine, con la sentenza n. 172 del 2018, anche il tribunale di Rimini accoglieva favorevolmente il ricorso di alcuni soci lavoratori artigiani di una cooperativa avverso il diniego dell'INPS di iscrizione alla gestione previdenziale artigiana, stabilendo così che il socio lavoratore autonomo ha diritto all'iscrizione alla gestione IVS degli artigiani. Laddove i contenziosi si sono risolti con la sconfitta dell'INPS questo ha portato alla condanna alle spese, con un aggravio ulteriore in termini non solo amministrativi, ma soprattutto finanziari a carico dell'Istituto e quindi anche della fiscalità generale.

Appare pertanto opportuno che si chiarisca la problematica richiamata. A tale fine la presente proposta di legge interviene, all'articolo 1, modificando la disciplina prevista all'articolo 2 della legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, introducendo un nuovo comma dopo il quarto e, all'articolo 2, modificando il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, al fine di comprendere in maniera esplicita tra i soggetti coperti dalla gestione IVS degli artigiani i soci lavoratori delle cooperative che optano per il lavoro autonomo, così da provvedere in via definitiva al necessario riallineamento tra le disposizioni vigenti.

L'articolo 3 reca due modifiche all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi volte a prevedere rispettivamente: *a)* che l'imponibile contributivo per i soci-lavoratori di una cooperativa che abbiano instaurato con questa un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dei richiamati articoli 1, comma 3, e 6 della legge n. 142 del 2001 venga calcolato sul reddito derivante dal predetto rapporto di lavoro, esattamente come disposto dal comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); *b)* che, ad esclusione dei casi di cui alla lettera *a)*, laddove il reddito di impresa risulti superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti, la quota di reddito eccedente sia considerata ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino all'occorrenza dei due terzi dell'importo dello stesso limite.

L'articolo 4 novella l'articolo 4 della legge n. 142 del 2001 introducendo un nuovo comma 2-*bis* al fine di specificare che per la formazione della base imponibile previdenziale dei soci lavoratori non rilevano i trattamenti economici ulteriori deliberati dall'assemblea delle cooperative a titolo di ristorno, di *bonus* o integrativo previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge.

L'articolo 5, invece, novella l'articolo 1, comma 114, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) prevedendo per tutte le cooperative, quindi oltre a quelle artigiane anche quelle commerciali, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti della gestione dei commercianti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante legge-quadro per l'artigianato)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « in qualità di titolare » sono inserite le seguenti: « o di socio »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, le disposizioni della presente legge si applicano, anche ai fini previdenziali, ai soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa stessa ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463, recante estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463, dopo le parole: « è estesa ai titolari » sono inserite le seguenti: « e ai soci che intendano stabilire un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa artigiana ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soci lavoratori di una cooperativa che abbiano instaurato con questa un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, l'imponibile contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è calcolato sul reddito derivante dal predetto rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Il presente comma non si applica ai soci lavoratori di una cooperativa con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro autonomo nelle forme stabilite dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è inserito il seguente:

« 2-bis. Non contribuiscono a formare la base imponibile previdenziale i trattamenti

economici erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 1, comma 114, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016)

1. Al comma 114 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « cooperative artigiane » sono inserite le seguenti: « e commerciali ».

PAGINA BIANCA



18PDL0074050